

Allegato "A" del N. 10321/2856 di Repertorio

Registrato a Pavia il 14/06/2006 Studio Notarile
Tonalini

STATUTO

DENOMINAZIONE

1) L'Associazione si chiama:

"A.E.P. - Amici dell'Ematologia di Pavia O.N.L.U.S."

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997

n. 460.

SEDE

2) L'Associazione ha sede in Pavia Corso Cavour n.20

DURATA

3) L'Associazione ha durata illimitata.

SCOPO

4) L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale e scientifiche, non ha fini di lucro ha lo scopo di:

- contribuire a migliorare l'assistenza socio sanitaria dei pazienti affetti da emopatie maligne, favorendone l'accesso presso la Divisione di Ematologia od altri centri di cura e fornire ai loro familiari ogni tipo di assistenza e supporto logistico di accoglienza e ospitalità

- assicurare l'assistenza socio sanitaria intra ed extra ospedaliera mediante personale specializzato ai pazienti affetti da emopatie maligne.

- collaborare alla ricerca scientifica sulle leucemie,

linfomi e mielomi ed altre malattie del sangue, realizzando materiale informativo, favorendo l'aggiornamento dei ricercatori presso centri internazionali, mediante la partecipazione a congressi, simposi scientifici e collaborare all'organizzazione di convegni ed ogni altra iniziativa finalizzata a questo obiettivo ivi compreso il sostegno e la promozione di sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci e terapie.

- promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sia sull'importanza della ricerca che sulla necessità di solidarietà umana e delle necessità economiche connesse alla cura delle leucemie ed altre emopatie maligne.

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.

5) L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

6) Sono Soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

La delibera di ammissione a socio ha effetto dalla data

di presentazione della domanda di ammissione.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di ottobre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

7) L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

Le quote sono intrasferibili.

Il pagamento della quota annua associativa deve essere effettuato entro il quindici gennaio dell'anno cui si riferisce: il mancato pagamento entro tale termine comporta l'esclusione di diritto del socio.

8) L'esclusione del socio nel caso di mancato pagamento della quota associativa ovvero per altri gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai

sensi dell'art. 6.

PATRIMONIO

9) Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

STRUMENTI

10) Nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 4 del presente statuto l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare in proprio o mediante convenzione, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

L'Associazione potrà reperire i mezzi finanziari occorrenti per fini istituzionali anche attraverso l'orga-

nizzazione di iniziative, spettacoli, manifestazioni e pubbliche sottoscrizioni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11) Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il collegio dei revisori

ASSEMBLEA

12) L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per

L'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale.

L'Assemblea delibera inoltre il merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e Sullo scioglimento dell'associazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro soci al momento della convocazione.

13)Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

14)Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, conferendo ad esso delega scritta.

Nessun socio può rappresentare più di dieci soci.

In prima convocazione le le deliberazioni dell'Assemblea Sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello in prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda

convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

15) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri scelti tra i soci dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

16) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica.

In tutti i casi in cui venga a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva, provvederà alla sua sostituzione.

Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

17) Al consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

Il Consiglio sceglie la o le Cliniche di riferimento per l'attività sociale.

Il Consiglio può nominare un "Consulente Onorario", persona di particolare scienza e capacità che può invitare a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio stesso.

Inoltre il Consiglio Direttivo compila l'elenco dei "sostenitori", iscrivendovi coloro, persone fisiche o giuridiche, che senza chiedere ed ottenere la qualifica di soci versino annualmente un contributo liberale, la cui entità minima viene stabilita anno per anno dal Consiglio di Direttivo ovvero che versino, anche una tantum, un contributo di rilevante valore ovvero collaborino volontariamente e gratuitamente. I sostenitori possono far pervenire al Consiglio Direttivo proposte e suggerimenti.

PRESIDENTE

18) Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e uno o più Vice presidenti.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti

Bancari e postali.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

19) Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro di cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

Per il compimento di quanto sopra l'Associazione può avvalersi dell'opera di un Segretario.

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio, rinnovabile e svolge anche la Funzione di tesoriere.

Il Segretario cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni compito demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, se non componente del Consiglio Direttivo, alle sedute del

Consiglio stesso ed alle riunioni dell'Assemblea, avendo, in particolare, la cura dei verbali.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

20) L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

21) l'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività protratta per oltre due

anni. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

COLLEGIO DEI REVISORI

22) Il Collegio dei Revisori è composto da due membri effettivi e due supplenti, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

NORME APPLICABILI

Per quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

F.To Tullio Facchera

“ Paolo Tonalini Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale

Pavia, lì 22 giugno 2006